

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- Alfano: «La mediazione resta obbligatoria, ma serve qualità». Alpa (Cnf): «Testo da migliorare».
- SISTRI, arriva la proroga al 1° settembre.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Legittima la rettifica delle imposte nei periodi di sospensione dell'attività dell'impresa edile se questa ha dichiarato dei costi.
- Condominio: il regolamento stoppa il conduttore dell'immobile che vuole aprire una discoteca.
- Ruolo contestabile dal contribuente solo con l'impugnazione della cartella esattoriale.
- Riscaldamento centralizzato: illegittimo il no al distacco «perché rallenterebbe il flusso di calore».
- Il mare danneggia lo stabilimento balneare: è da rifare, ma senza sconti sul vincolo paesaggistico.
- Si al danno alla vita di relazione per la depressione post-incidente.
- È tutto reddito imponibile il denaro sul conto usato dall'imprenditore per azienda e famiglia.
- Musica "a palla", discoteca paga i danni: non contano i decibel ma le orecchie dei vicini.
- Bancarotta: responsabile il collegio sindacale di una società che si limita a riscontri contabili sui documenti.
- Astreinte: chiede i danni senza prove "serie", risarcisce il convenuto.
- La crisi non solleva le aziende dalle responsabilità per omesso versamento dei contributi.
- Molesta tutte le vicine di casa: è stalking condominiale.
- Sanzioni amministrative: l'illecito commesso in una succursale non inchioda il legale rappresentante.
- Nulla la revoca della lottizzazione se il Comune non avvisa l'interessato. Ma niente danni.
- Via libera all'accertamento fiscale basato su un "file anonimo" trovato presso il fornitore dell'azienda.
- Infortuni sul lavoro: dirigente responsabile anche se il professionista sottovaluta il rischio.
- «La buca? Era piena d'acqua». Ma il Comune non evita il risarcimento al pedone infortunato.
- Altro che clausola vessatoria: l'assicurazione non paga se il responsabile dell'incidente era ubriaco.
- Per evitare il repêchage al datore non basta fermare le assunzioni nel settore gradito al licenziato.
- Non scatta la responsabilità del manager per il malore del lavoratore durante il doppio turno.
- Condominio: modificabili per facta concludentia le tabelle millesimali del regolamento di origine contrattuale.
- Il direttore dei lavori non risponde della violazione delle norme antinfortunistiche da parte del direttore del cantiere.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

Alfano: «La mediazione resta obbligatoria, ma serve qualità». Alpa (Cnf): «Testo da migliorare».

L'obbligatorietà della mediazione civile «c'è e rimarrà», ma allo stesso tempo gli organismi di mediazione dovranno puntare sulla qualità e perciò «saremo attentissimi al rispetto delle regole». Lo assicura il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, intervenuto ieri al convegno organizzato in materia dal dicastero di via Arenula. «No all'obbligatorietà, il testo va migliorato», replica a stretto giro il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa. Mentre il presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura, Maurizio de Tilla, liquida il nuovo istituto come «un bluff». Continua a far discutere lo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie introdotto di recente: il guardasigilli garantisce che l'obbligatorietà della mediazione, fortemente contestata dall'avvocatura, resterà perché «è un punto che serve a consolidare nella società questa idea», con l'obiettivo «di un incremento verticale della mediazione volontaria». Ma attenzione: a due mesi dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà della mediazione civile sono solo 1.336 i casi definiti dal 21 marzo al 30 aprile scorsi e di questi solo 304 (pari al 23,6 per cento) si è concluso con il raggiungimento di un accordo. Alfano, dal canto suo, lancia un monito agli organismi accreditati presso il ministero della Giustizia, insistendo sulla qualità: perché «chi fa imbrogli» - avverte - «di compie non solo a danno di se stesso ma dell'intero istituto». Gli organismi di mediazione, dunque, «non saranno guardati non sguardo distratto né benevolo. Saremo attentissimi» - promette il guardasigilli - «al rispetto delle regole». Il Cnf, però, non arretra: gli avvocati, spiega Alpa, se restano «contrari alla obbligatorietà» della mediazione, dicono «sì alla difesa tecnica e ad altri miglioramenti del testo di legge in modo che l'efficienza della giustizia coincida con la piena difesa dei diritti». E, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle norme a rischio illegittimità, chiedono di «sospendere l'esecutività della legge». Negoziazione partecipata Il numero uno del Consiglio nazionale forense, in ogni caso, apprezza le aperture di Alfano a possibili modifiche del testo. Quali sono le migliorie da apportare? Per Alpa servono interventi volti «a risolvere le criticità emerse per l'individuazione di un criterio di distribuzione territoriale degli affari da mediare e sui profili di indipendenza e imparzialità del mediatore e degli organismi di mediazione». Senza dimenticare l'introduzione dell'assistenza tecnica necessaria degli avvocati nei procedimenti di mediazione, con la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato da parte dei non abbienti. Il Cnf farà la sua parte: già da domani, promette il presidente, il Consiglio studierà nuove soluzioni, «per sviluppare l'efficienza del sistema come la negoziazione partecipata, nella quale le parti potranno trovare un accordo davanti all'avvocato che potrà diventare titolo esecutivo». I numeri sulla mediazione comunicati dall'ufficio statistica del ministero non sembrano esaltanti, ma c'è da considerare che il dato risente dell'alto numero di mancate adesioni della controparte: quando invece le parti accettano di sedersi attorno a un tavolo per confrontarsi con la facilitazione di un mediatore, allora il tasso di successo sale al 70,91 per cento. Tra il 21 marzo al 30 aprile i casi di mediazione civile pendente sono stati stimati in 4.558, mentre il 73,28 per cento delle parti hanno deciso di farsi assistere da un proprio legale di fiducia, nonostante finora la norma non ne preveda l'obbligatorietà. Il 60 per cento dei mediatori che aderiscono ai 351 organismi riconosciuti dal Ministero sono avvocati, mentre i commercialisti ammontano al 9 per cento. Il valore delle liti non è solo di natura bagatellare ma arriva mediamente a circa 77 mila euro, mentre la natura delle controversie trattate nel primo mese di avvio della conciliazione ha riguardato nel 20,7 per cento i diritti reali e nel 19 per cento i contratti assicurativi. Il dicastero di via Arenula invoca «Doing business in», il rapporto della Banca mondiale sull'efficienza della giustizia civile nella cui graduatoria l'Italia figura al posto numero 157 su 183 Paesi analizzati: è notevole, sostiene la ricerca, il risparmio di tempi e costi con la mediazione rispetto all'ipotesi di ricorrere direttamente al tribunale. Basterebbe, ad esempio, che la mediazione avesse successo solo nel 4 per cento dei casi per produrre risparmi di tempo. Per ottenere anche risparmi sui costi sarebbe sufficiente un tasso di successo del 28 per cento. Tenendo conto dell'arretrato di circa 5,6 milioni di cause civili, Via Arenula calcola che con la mediazione si potrebbero quasi dimezzare le pendenze portandole a poco più di tre milioni in cinque anni: al Ministero prevedono infatti che nei primi dodici mesi andranno a mediazione 250/300 mila controversie, che diventeranno circa 600/700 mila con l'introduzione delle materie di condominio e del risarcimento danni da circolazione. Molto scettico il presidente dell'Oua, de Tilla: «Meno di 6 mila procedimenti mensili. Con una previsione su un anno si arriva a 72 mila casi» dice, non nascondendo il suo pessimismo. Intanto martedì 31 maggio arriverà in Consiglio dei ministri il decreto con cui si riporta tutta la procedura civile ai «classici riti»: «Sarà superata la giungla di riti che abbiamo conosciuto fino ad oggi», annuncia Alfano.

SISTRI, arriva la proroga al 1° settembre.

Il 25 maggio 2011, in tarda serata, è stata raggiunta l'intesa per prorogare l'avvio del Sistri, rimodulandone l'entrata in funzione in chiave di progressività temporale. In poche parole, il via del Sistema, sanzioni comprese, slitta al 1° settembre per le grandi imprese, seguite, via via, ogni primo del mese, dall'entrata in gioco delle altre categorie di produttori (in ordine decrescente di grandezza) sino al 1° gennaio 2012, quando toccherà ai produttori di rifiuti pericolosi con al massimo 10 dipendenti. Il sospirato accordo per la nuova proroga dell'entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, sanzioni comprese, è stato raggiunto fra il Ministero dell'Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali Confindustria e Rete Imprese. Ancora una volta le imprese tirano un sospiro di sollievo. Secondo il MATTM, l'accordo «recepisce le esigenze evidenziate nelle ultime settimane dagli operatori del settore ribadendo il valore del Sistri quale importante strumento di legalità e trasparenza nel delicato campo dei rifiuti». E sì che le «esigenze» erano tante, anche alla luce dell'esito del Click-Day. Secondo l'intesa raggiunta, il Sistri entrerà in vigore:

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

- il **01.09.2011** per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- il **01.10.2011** produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
- il **01.11.2011** per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
- il **01.12.2011** per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- il **01.01.2012** per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti. Il provvedimento, inoltre, prevederà delle “procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema” ed una attenuazione delle “sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema”.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Legittima la rettifica delle imposte nei periodi di sospensione dell’attività dell’impresa edile se questa ha dichiarato dei costi.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 11473 del 25.05.2011, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria. In particolare la sezione tributaria ha bacchettato la Ctr di Potenza che aveva riconosciuto dei costi deducibili all’azienda in un periodo di sospensione dell’attività. I giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che *«il motivo riguarda la rideterminazione delle giacenze finali, in quanto l’Ufficio sulla base dei costi riferiti ai periodi di sospensione, applicando un utile del 15%, ha ritenuto la evasione dei ricavi così determinati. La decisione sul punto della CTR è carente di sufficiente motivazione, in quanto è del tutto inconferente il richiamo alla forza di fede privilegiata delle dichiarazioni del direttore dei lavori in quanto, a parte l’opinabilità in diritto di tale affermazione (il direttore dei lavori non è pubblico ufficiale) le relative dichiarazioni (per quanto qui interessa, i SAL) non possono che concernere contabilizzazione di lavori effettuati, laddove, nel caso in esame i lavori non sarebbero stati contabilizzati, ma l’Ufficio li avrebbe ritenuto effettuati per l’esistenza di costi in periodi di sospensione».*

Condominio: il regolamento stoppa il conduttore dell’immobile che vuole aprire una discoteca.

È quanto emerge dalla sentenza 11859 del 27.05.2011 dalla seconda sezione civile della Cassazione. Non c’è dubbio, nella specie, che il regolamento condominiale abbia natura contrattuale. È stato l’originario venditore di tutte le unità immobiliari a farlo firmare a tutti gli acquirenti all’atto della compravendita: lo stesso soggetto che oggi è il dante causa dell’impresa che intende aprire la sala da ballo. Non fa una grinza l’interpretazione che il giudice del merito offre delle norme convenzionali che impongono la tutela del decoro e della sicurezza dei residenti, argomentando che l’apertura della discoteca avrebbe come inevitabile conseguenza l’aumento delle immissioni sonore, oltre che l’aumento della pressione sulle strutture e del traffico nei dintorni. La rigorosa previsione del regolamento condominiale costituisce un vincolo di natura reale che equivale a una servitù reciproca: il condominio risponde delle violazioni del regolamento condominiale perpetrate dal suo conduttore, laddove non dimostri di aver adottato misure idonee a far cessare

gli abusi. Insomma: la discoteca non s’ha da fare e le due società coinvolte nel progetto pagheranno le spese di giudizio.

Ruolo contestabile dal contribuente solo con l’impugnazione della cartella esattoriale.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 11736 del 27.05.2011, ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria. Due le precisazioni interessanti in motivazione. La prima, in ordine di pagina: il fallimento legittima l’iscrizione a ruolo straordinario dell’Iva. In proposito la sezione tributaria ha chiarito che *«l’iscrizione del tributo nel ruolo speciale è consentita all’amministrazione in caso di azienda fallita. Ciò perché la procedura concorsuale integra di per sé il requisito del periculum in mora richiesto per l’iscrizione dell’imposta nel ruolo straordinario».* Sul primo punto i giudici hanno invece chiarito che *«la cartella di pagamento costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore di imposta. Sicché quest’ultimo, solo a seguito della notifica della cartella è posto nelle condizioni di impugnare, sia tale atto impositivo a valle, sia il titolo per la riscossione a monte, ossia il ruolo (ordinario o straordinario), contenente l’enunciazione dell’obbligo tributario che il contribuente deve adempiere, pena il compimento degli atti esecutivi da parte dell’amministrazione. È evidente che, a questo punto, la cartella esattoriale, men che costituire l’atto che dà vita al rapporto obbligatorio tra amministrazione e contribuente, integra piuttosto l’unico valido veicolo per impugnare anche l’iscrizione a ruolo - costituente, come detto, titolo stesso della riscossione - per vizi suoi propri».*

Riscaldamento centralizzato: illegittimo il no al distacco «perché rallenterebbe il flusso di calore».

È quanto emerge dalla sentenza 11857 del 27.05.2011 dalla seconda sezione civile della Cassazione. “Non vogliamo andare soggetti agli umori del signore del primo piano”, dicono gli altri condomini. E impediscono al vicino di diventare termoautonomo con delibera dell’assemblea. Perché? Accendendo o spegnendo a piacimento il suo impianto - spiegano - costringerebbe i proprietari degli appartamenti confinanti a potenziare i loro radiatori per poter far fronte alla diminuzione di calore. Dopo una serie di alterne vicende giudiziarie, con la Corte di appello che non si adegua davvero alla prima sentenza della Suprema corte, viene accolto contro le conclusioni del pm il secondo ricorso

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

per cassazione del condomino cui la delibera dell'assemblea negò il "salvacondotto per la libertà", sia pure solo di temperatura. «Dando per buone le motivazioni della Corte d'appello bisognerebbe sempre negare il distacco dall'impianto centralizzato dal momento che in ogni condominio un'unità immobiliare confina almeno con un'altra».

Il mare danneggia lo stabilimento balneare: è da rifare, ma senza sconti sul vincolo paesaggistico.

È quanto emerge dalla sentenza 3037 del 23.05.2011 dalla sesta sezione del Consiglio di Stato. Accolto il ricorso della Soprintendenza, respinto il ricorso originario dei gestori del lido. Sbaglia il Tar Campania quando afferma che un intervento di ripristino in area vincolata richiederebbe una valutazione di compatibilità paesaggistica «meno approfondita» se relativo a opere preesistenti non completamente distrutte da una mareggiata. L'obbligo per le autorità competenti di assicurare la tutela del vincolo è permanente e il contesto di fatto in cui si colloca l'opera può essersi modificato nel corso del tempo, comportando un diverso impatto paesaggistico la ricostruzione del manufatto e perciò una valutazione diversa da quella che sia stata eventualmente espressa in precedenza. La normativa, insomma, tende a evitare che grazie a una "provvidenziale" mareggiata qualcuno tenti di cambiare il volto del litorale. Nella specie, l'arenile col tempo è stato eroso dalle onde e il Comune non ne ha tenuto conto. Insomma: per l'autorizzazione è tutto da rifare.

Si al danno alla vita di relazione per la depressione post-incidente.

È quanto emerge dalla sentenza 11609 del 26.05.2011 dalla terza sezione civile della Suprema corte. La vittima dell'incidente, investito da un motoscafo nel mare di Sicilia, riporta lesioni che lo portano a isolarsi: il giovane si chiude in sé stesso. Aveva una carriera davanti e una passione sportiva da coltivare per l'atletica pesante: non potrà coltivare nessuno dei due interessi. Ed è preda di crisi depressive. Risultato: va confermato il risarcimento equitativo di 41 mila euro a titolo di danno alla vita di relazione, accanto al biologico (51 mila) e a quello morale (25 mila). Il danneggiante non riesce a provare dove sarebbero le duplicazioni, specie di fronte a una valutazione «prudenziale» del morale nella misura del 50 per cento rispetto al biologico. Inconferenti anche le censure rivolte contro la liquidazione del danno patrimoniale futuro per la carriera da commercialista stroncata: anche se questa voce fosse stata inquadrata nella perdita di chance anziché nella perdita di capacità di guadagno il risultato non sarebbe cambiato.

È tutto reddito imponibile il denaro sul conto usato dall'imprenditore per azienda e famiglia.

È di nuovo la Corte di cassazione con la sentenza 11650 del 26.05.2011 ad aderire alla linea dura sulle verifiche fiscali in banca. In particolare, rovesciando una decisione della commissione tributaria regionale di Trieste, la sezione tributaria ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, presentato contro un imprenditore che usava il conto in banca per la fami-

glia e per l'azienda. Le Fiamme Gialle avevano accertato che solo il 30% dei prelievi veniva utilizzato promiscuamente dal contribuente sia per l'attività di famiglia sia per quella di impresa. Secondo i giudici di appello che avevano dato ragione all'imprenditore era logico che questi prelievi avessero natura personale e familiare, senza bisogno di specifica documentazione, "anche considerato che si trattava di un imprenditore a contabilità semplificata". Una tesi, questa, che non ha convinto i giudici di Piazza Cavour. Infatti la decisione della commissione tributaria regionale è stata bocciata. «Qualora l'amministrazione proceda ad accertamento induttivo utilizzando, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, i dati risultanti dai movimenti dei conti correnti bancari, la prova che il contribuente è tenuto a dare della non riferibilità ad operazioni imponibili deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, tale cioè da dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili».

Musica "a palla", discoteca paga i danni: non contano i decibel ma le orecchie dei vicini.

Lo precisa la sentenza 20954 del 25.05.2011 dalla prima sezione penale della Cassazione. Pagherà l'ammenda di 300 euro, ma soprattutto 5 mila euro di risarcimento al vicino martoriato dai decibel "a palla", il gestore del disco-pub pugliese condannato per disturbo del riposo delle persone. Il fatto è che per stabilire la perseguibilità del titolare del locale il giudice deve fare riferimento a un criterio di media sensibilità, guardando anche al contesto ambientale, che nella specie è un paesino del Salento. L'accertamento acustico compiuto dai tecnici dell'agenzia regionale di protezione ambientale è sì importante, ma resta un documento che ha un carattere meramente amministrativo trasfuso in atto pubblico: in quanto tale risulta liberamente valutabile dal giudice. Il quale, dunque, può ben riferirsi ad altri elementi probatori acquisiti agli atti per decidere che i rumori prodotti dal locale pubblico non siano connessi a un normale esercizio dell'attività lavorativa e all'uso standard dei mezzi tipici e, dunque, risultino motivo di disturbo della quiete pubblica. E ciò a prescindere dalla consapevolezza del livello di decibel raggiunto.

Bancarotta: responsabile il collegio sindacale di una società che si limita a riscontri contabili sui documenti.

È quanto affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza 21051 del 26.05.2011, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale nei confronti di tre sindaci di una Spa fallita. Insomma, dicono i giudici, ai fini della condanna è sufficiente un deficit di vigilanza e dunque un dolo generico. Nel caso specifico neppure l'incendio della stabilimento ha salvato i professionisti dalla condanna. Questa importante conclusione Piazza Cavour l'ha raggiunta applicando il principio generale per cui «per la integrazione del reato di cui alla seconda ipotesi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, articolo 216, comma 1, n. 2, ravvisabile nella condotta dell'aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio della

società o del movimento degli affari, sia sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, considerato che la locuzione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, formulata appunto in relazione alla fattispecie della irregolare tenuta delle scritture contabili, connoti la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che configuri il dolo specifico. Nei reati di bancarotta è ammissibile il concorso di uno o più dei componenti del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione».

Astreinte: chiede i danni senza prove "serie", risarcisce il convenuto.

Chi chiede i danni senza prove "serie" deve risarcire il convenuto per lite temeraria. Dal Tribunale di Lodi (sentenza del 01.04.2011) arriva una nuova applicazione di questo risarcimento alla francese. Insomma i giudici di merito si stanno allineando alle nuove norme del processo civile, finalizzate a scoraggiare cause inutili. In particolare il collegio ha sancito che va condannata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. la parte attrice che abbia agito con colpa grave, avendo proposto una domanda risarcitoria, senza dedurre ed allegare alcuna prova seria e puntuale dei fatti posti a fondamento della domanda. La somma deve essere equitativamente determinata, tenuto conto del valore della controversia e delle argomentazioni svolte dall'attrice. Il caso riguarda una richiesta giudiziale di risarcimento del danno avanzata dal proprietario di un autocarro che, percorrendo al mattino presto una strada provinciale nel comune di San Giuliano Milanese, era finito in una profonda buca sulla sede stradale. Ma l'uomo non aveva chiesto l'intervento delle autorità pubbliche affinché accertassero la falla. Quindi si era presentato in giudizio senza prove serie. Ora, infatti, non solo non avrà i danni ma dovrà rifondere alla controparte oltre 3mila di spese legali e 500 per la lite temeraria stabilite equitativamente dal giudice.

La crisi non solleva le aziende dalle responsabilità per omesso versamento dei contributi.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 20845 del 25.05.2011, ha respinto il ricorso 69enne di Lecce che non aveva versato i contributi per i suoi dipendenti. Lui si era difeso sostenendo che l'azienda versava in uno stato tale di dissesto finanziario da non poter ottemperare agli obblighi previdenziali. «Lo stato di dissesto dell'imprenditore quale prosegua ciononostante nell'attività d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo – non elimina il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi. Infatti i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda. Ciò trova la sua "ratio" nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto

to la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la quantificazione del contributo stesso».

Molesta tutte le vicine di casa: è stalking condominiale.

È quanto emerge da una sentenza depositata il 25.05.2011 dalla quinta sezione penale della Cassazione. Confermata la condanna al molestatore che terrorizza le vicine di casa, al punto da bloccare sistematicamente l'ascensore dove le sue vittime si rifugiano. È evidente che in questo caso il persecutore molesta le residenti solo in quanto donne. E questo è decisivo ai fini della configurabilità dell'articolo 612 bis Cp: l'offesa arrecata a una persona per la sua appartenenza al genere femminile turba di per sé ogni altra signora che risiede nello stesso luogo di privata dimora. Può essere fondamentale ai fini della configurabilità del reato la circostanza che in una determinata occasione una persona, già molestata dal persecutore, sia oggetto diretto di nuove minacce da parte dell'agente. La norma incriminatrice di cui all'articolo 612 bis è speciale rispetto a quelle che prevedono i reati di minaccia o molestia, ma non rispetto all'articolo 610 Cp: la violenza privata, infatti, può anzitutto essere commessa con atti per sé violenti ed è poi soprattutto finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualche cosa, cioè ad obbligarla a uno specifico comportamento; dunque, la previsione dell'articolo 610 Cp non genera soltanto il turbamento emotivo occasionale dell'offeso per il riferimento a un male futuro, ma esclude la sua stessa volontà in atto di determinarsi nella propria attività: ecco spiegato, allora, il quid pluris di cui all'articolo 610 Cp.

Sanzioni amministrative: illecito commesso in una succursale non inchioda il legale rappresentante.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 11481 del 25.05.2011, ha accolto in parte il ricorso di una grande azienda sanzionata dalla Regione per aver esposto in una delle sue succursali prodotti privi delle indicazioni di provenienza. La decisione presa dalla sesta sezione civile, destinata alla massimazione ufficiale, poggia su un principio affermato in un processo penale, nel quale era stato pure escluso il vincolo solidaristico fra amministratore e azienda. In particolare in quell'occasione venne affermato che «in tutti i casi in cui l'apparato produttivo di una società di notevoli dimensioni sia articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto all'uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità per l'osservanza delle disposizioni, sanzionate penalmente, poste a carico della società va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale interessata, all'interno della quale soltanto dovrà ricercarsi il responsabile, senza perciò esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale rappresentante (o della persona occupante una posizione organizzativa apicale) al preposto alla singola struttura o settore di servizio in cui si è verificato il fatto incriminato».

Nulla la revoca della lottizzazione se il Comune non avvisa l'interessato. Ma niente danni.

È quanto emerge dalla sentenza 3120 del 24.05.2011 dalla quarta sezione del Consiglio di Stato. Accolto il ricorso dell'azienda: il Tar compie due errori in un giorno solo annullando la delibera e bocciando l'impugnazione della revoca proposta dall'impresa che lamenta la violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dalla legge sulla trasparenza amministrativa. Ha un bel dire il Comune, l'articolo 13 della legge 241/90 vieta la duplicazione delle forme di partecipazione al procedimento. Ma non punta certo a eliminarle: se dunque la variante urbanistica interferisce con gli interessi di un privato, l'obbligo di comunicazione in capo all'amministrazione si configura sicuramente. Insomma: il Comune avrebbe dovuto avvisare l'impresa che stava avviando l'iter per revocare una delibera sostanzialmente favorevole per la parte privata, garantendole il diritto al contraddittorio. Sarà poi soltanto nella fase di merito, durante la rinnovazione procedimentale, che si chiarirà se l'ente locale abbia agito legittimamente nell'adottare la variante urbanistica motivandola con il mancato raggiungimento dell'accordo fra i proprietari dei terreni.

Via libera all'accertamento fiscale basato su un "file anonimo" trovato presso il fornitore dell'azienda.

È questo l'ultimo approdo della giurisprudenza di legittimità (sentenza 10390 del 12 maggio 2011) che non arresta la sua corsa verso la massima espansione dell'accertamento induttivo basato su documentazione extracontabile. Insomma non bastava il brogliaccio dell'imprenditore, il floppy in azienda e gli appunti presso i fornitori. Oggi la Cassazione dice che a sorreggere l'accertamento è sufficiente anche un file anonimo trovato dalla Guardia di finanza nel Pc del fornitore. In particolare nella vicenda presa in esame dai giudici del Palazzaccio, la Fiamme Gialle avevano trovato, durante un'ispezione non autorizzata, un file e un riepilogo giornaliero denominato "rapportino dell'impiantista". Subito era scattato l'accertamento che l'impresa aveva impugnato e che, in primo grado, la ctp aveva annullato. Poi la decisione era stata ribaltata dalla Ctr. Ora la Cassazione ha confermato. Insomma secondo il Collegio di legittimità anche di fronte a un file anonimo è la contribuente a dover provare che le operazioni poste in essere sono esistenti. Per risolvere questo caso Piazza Cavopur ha applicato il principio generale secondo cui *«il ritrovamento, da parte della Guardia di Finanza, in locali diversi da quelli societari, di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale, legittima, di per sé sola ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia elemento, la rettifica della dichiarazione sulla base di accertamento induttivo»*.

Infortuni sul lavoro: dirigente responsabile anche se il professionista sottovaluta il rischio.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 20576 del 24.05.2011, ha confermato la condan-

na per omicidio colposo nei confronti di 5 dirigenti di un'industria napoletana dove aveva perso la vita un operaio travolto e ingoiato da un macchinario nella linea di produzione. I manager si erano difesi sostenendo di aver delegato un ingegnere per la redazione del documento di valutazione dei rischi. Il professionista aveva sbagliato sottovalutando i pericoli per gli operai in produzione. Una circostanza, questa, che non ha scriminato il reato di omicidio colposo. Infatti, ha motivato la quarta sezione penale, *«la responsabilità penale diretta del datore di lavoro, e dei dirigenti ad esso assimilati, non è affatto esclusa per la sola designazione di un responsabile per la sicurezza in quanto essi rispondono anche della eventuale manchevolezza del piano stesso sotto forma di una colpa in eligendo. A tale riguardo vale considerare che diviene anche irrilevante il dedotto comportamento della vittima che avrebbe rotto il nesso di causalità fra il comportamento dell'imputato e l'evento, in quanto è motivatamente ritenuta decisiva l'inadeguatezza del piano di sicurezza, la valutazione dei rischi, e la mancanza delle condizioni di sicurezza della macchina»*.

«La buca? Era piena d'acqua». Ma il Comune non evita il risarcimento al pedone infortunato.

Lo precisa la sentenza 11430 del 24.05.2011 dalla terza sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso dell'infortunata dopo la doppia sconfitta in sede di merito. Illogica la motivazione della sentenza d'appello: il giudice, da una parte, riconosce l'esistenza del nesso di causalità fra l'incidente occorso alla signora, caduta su di un marciapiede accidentato, e addebita al Comune la responsabilità per l'omessa manutenzione; dall'altra, tuttavia, la Corte d'appello ritiene configurabile il caso fortuito che esonera l'ente locale dalla responsabilità ex articolo 2051 Cc sul mero rilievo che la pioggia costituirebbe un evento estemporaneo che ha impedito all'amministrazione di intervenire in modo tempestivo. Il punto è che la pioggia rappresenta un evento largamente prevedibile e non interrompe affatto il relazione causale fra la cosa in custodia del Comune, cioè il marciapiede accidentato, e il danno, vale a dire l'infortunio al pedone. Anzi, la precipitazione atmosferica nasconde «de asperità del suolo» e le rende ancora più insidiose: in mancanza di pioggia si sarebbe potuto configurare un concorso di colpa dell'infortunato che non guarda dove cammina e, dunque, non si avvede delle insidie. Insomma: la pioggia finisce per giocare a vantaggio del pedone e non dell'amministrazione. Sarà allora il giudice del rinvio a mettere la parola "fine" alla vicenda.

Altro che clausola vessatoria: l'assicurazione non paga se il responsabile dell'incidente era ubriaco.

È quanto emerge dalla sentenza 11373 del 24.05.2011 della terza sezione della Cassazione. Sono vessatorie le clausole che limitano la responsabilità, squilibrando il rapporto fra il contraente forte e quello debole, come l'assicurazione e l'assicurato: tra esse non rientrano quelle che si limitano a circoscrivere la garanzia assicurativa e, dunque, il rischio assicurato. L'interpretazione del contratto stipulato fra la compagnia e il cliente, poi, spetta al giudice del merito e risulta insindacabile in sede di legittimità se ben motivata. E nella specie i

contraenti hanno voluto limitare il rischio assicurato alla circolazione stradale “consapevole”, escludendo l'ipotesi che il conducente fosse in uno stato d'alterazione. Resta da capire perché il fatto che la clausola “incriminata” richiedesse una doppia firma nel contratto non risulta sufficiente per farla ritenere limitativa delle responsabilità della compagnia: il punto è che, concludono i giudici con l'ermellino, che la duplice sottoscrizione costituisce un elemento esterno all'atto e in quanto tale non può certo valere da solo ad affermare la natura vessatoria della clausola. All'assicurato non resta che rifondere all'assicurazione 1,1 milioni di euro per i danni causati dal figlio, più gli interessi e le spese di giudizio.

Per evitare il repêchage al datore non basta fermare le assunzioni nel settore gradito al licenziato.

È quanto emerge dalla sentenza 11356 del 24.05.2011 della sezione lavoro della Cassazione. Per dimostrare l'impossibilità del reimpiego il datore deve provare gli sforzi compiuti per cercare di ricollocare il dipendente licenziato in un altro posto di lavoro con il disimpegno di mansioni identiche o quanto meno equivalenti all'interno dell'impresa. Il fatto che, dopo aver mandato a casa l'impiegato per giustificato motivo oggettivo, l'azienda non abbia effettuato alcuna assunzione nel ramo tecnico e all'ufficio industrializzato del prodotto, dove il dipendente chiedeva di essere ricollocato, di per sé non conta ai fini dell'obbligo di repêchage: potrebbe essere un fatto occasionale, se non addirittura voluto, pur di sbarazzarsi del lavoratore. Sarà allora il giudice del rinvio a stabilire se fossero praticabili altre soluzioni di reimpiego.

Non scatta la responsabilità del manager per il malore del lavoratore durante il doppio turno.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 20502 del 24.05.2011, ha respinto il ricorso dei parenti di un autista che, durante un secondo turno, aveva avuto un malore. L'uomo aveva sbandato con il camion ed era precipitato lungo una scarpata. Poi era morto in ospedale. La vicenda giudiziaria era stata particolarmente complessa. In primo grado i parenti avevano infatti ottenuto una condanna del manager che, contrariamente al regolamento aziendale, avrebbero assegnato il lavoratore al doppio turno. In appello la decisione era stata confermata. Poi il ricorso del manager in Cassazione che si è chiuso con una vittoria in suo favore. Quindi l'assoluzione nell'appello bis. Contro questa decisione le parti civili hanno presentato ricorso in Cassazione ma senza successo la terza sezione penale lo ha respinto sostenendo che a un verdetto di colpevolezza si sarebbe potuti pervenire solo nel caso di dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, del nesso causale fra la morte e il sovraccarico.

Condominio: modificabili per facta concludentia le tabelle millesimali del regolamento di origine contrattuale.

A sdoganare la procedura è stato il Tribunale di Monza che, con la sentenza n. 1132 del 12.04.2011, ha

chiarito come la modifica delle tabelle millesimali allegata al regolamento condominiale di origine contrattuale può avvenire (in ossequio al principio dell'autonomia contrattuale prevista dall'articolo 1322 c.c.), anche per facta concludentia ovvero mediante l'adozione spontanea da parte della maggioranza dell'assemblea, e almeno della metà del valore dell'edificio, di una nuova convenzione non necessariamente scritta, purché non si sia inteso derogare espressamente al regime legale di ripartizione delle spese. In tal senso, la partecipazione, con voto favorevole, a numerose assemblee applicative del nuovo regime di ripartizione costituisce senz'altro, comportamento unico da interpretare quale indice della volontà, comune e condivisa, di dar vita ad un nuovo criterio di ripartizione la cui contestazione, pertanto, specie se formulata da soggetto che nelle delibere precedenti non aveva sollevato obiezioni, deve essere considerata priva di fondamento.

Il direttore dei lavori non risponde della violazione delle norme antinfortunistiche da parte del direttore del cantiere.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 11757 del 27.05.2011, ha accolto il ricorso di un ingegnere, direttore dei lavori, condannato, insieme alla ditta appaltatrice e al direttore del cantiere, a risarcire la famiglia di un operaio morto in un cantiere sulle autostrade spa. Per arrivare a questa determinazione la Suprema corte ha ricordato che «*in tema di appalto, è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorché si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso - tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete -, ovvero quando si versi nella ipotesi di culpa in ergendo, la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto».*